



COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2016

SOMMARIO

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1) Natura ed ambito di applicazione del regolamento
- ART. 2) Definizioni
- ART. 3) Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche
- ART. 4) Modalità di svolgimento dell'attività
- ART. 5) Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari
- ART. 6) Pubblicità dei prezzi
- ART. 7) Norme sanitarie
- ART. 8) Competenze

PARTE II- DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

- ART. 9) Presentazione della domanda
- ART. 10) Documentazione da allegare alla domanda
- ART. 11) Istruttoria della domanda
- ART. 12) Conclusione del procedimento
- ART. 13) Subingressi
- ART. 14) Rilascio dell'autorizzazione
- ART. 15) Comunicazioni ad Enti diversi
- ART. 16) Inizio dell'attività
- ART. 17) Cessazione dell'attività
- ART. 18) Revoca dell'autorizzazione

PARTE III- AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' ITINERANTE

- ART. 19) Necessità di autorizzazione
- ART. 20) Diniego dell'autorizzazione
- ART. 21) Silenzio assenso
- ART. 22) Modalità di svolgimento dell'attività itinerante
- ART. 23) Tempi e modalità di sosta
- ART. 24) Aree escluse dall'esercizio del commercio itinerante

PARTE IV- NORME GENERALI SUI POSTEGGI

- ART. 25) Durata delle concessioni
- ART. 26) Pagamento della TOSAP e della TARSU
- ART. 27) Controlli sui documenti autorizzativi
- ART. 28) Disposizioni particolari
- ART. 29) Assenze
- ART. 30) Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio
- ART. 31) Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

PARTE V- SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI MERCATI

- ART. 32) Liste degli operatori
- ART. 33) Caratteristiche e collocazione dei banchi
- ART. 34) Tipologie merceologiche
- ART. 35) Individuazione disponibilità di posteggi
- ART. 36) Assegnazione posteggi disponibili
- ART. 37) Posteggi riservati ai produttori agricoli
- ART. 38) Ubicazione del mercato
- ART. 39) Giorni e orari di svolgimento

- ART. 40) Pianta organica del mercato
- ART. 41) Svolgimento di mercati straordinari
- ART. 42) Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- ART. 43) Trasferimento dei mercati

PARTE VI- SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI POSTEGGI ISOLATI

- ART. 44) Posteggi isolati

PARTE VII- SANZIONI

- ART. 45) Sanzioni pecuniarie per violazioni della legge

PARTE VIII- NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 46) Abrogazione di regolamenti e ordinanze
- ART. 47) Obbligo di osservanza degli altri regolamenti comunali

ALLEGATI:

- 1) Planimetria area mercato provvisorio
- 2) Pianta organica del Mercato
- 3) Planimetria area parcheggio isolato

Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura ed ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (tipo "A" di cui al D.Lgs. 114/98, Art. 28) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune.
- le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente.
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo "B" di cui al D.Lgs. 114/98 Art. 28) ai soggetti residenti o avente sede legale in questo comune.
- le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale.
- le modalità di svolgimento dell'attività sui posteggi dati in concessione.
- lo svolgimento di attività su posteggi isolati.

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui all'art. 28 del D.Lgs 114/98 (edicole, chioschi di sola somministrazione, attività espositive, artigianali, ecc.);
- allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'Art. 27, c. 1 lettera e), del D.Lgs 114/98;
- allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere e sagre definite ai sensi della L.R. 6/2010.

Art. 2 Definizioni

Nel presente regolamento ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.

aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi

presenze effettive in un mercato: il numero delle volte il cui operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque,

considerato presente sul mercato;

autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

"decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998;

"legge regionale": la legge della Regione Lombardia b. 6 del 5 febbraio 2010;

registro imprese: il registro imprese di cui alla L .n. 580/93, tenuto dalla CCIAA

bollettino ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

mercato straordinario: l'effettuazione di una edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggi;

posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli;

settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori Alimentare e Non alimentare;

spunta o sorteggio: operatore con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato, assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella aggiornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

spuntista: l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato all'operatore in concessione o non ancora assegnato;

produttori agricoli: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti nelle speciali sezioni del registro delle imprese tenute dalla CCIAA competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati oppure mezzadri, i fittavoli, i coloni gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

attrezzature: per attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

responsabile: Il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 ,n. 160, competente al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.

ufficio competente: l'Ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza delle pratiche relative all'attività di Commercio su aree pubbliche, attualmente: Sportello Unico Attività Produttive.

Qualora, in applicazione dei criteri di legge o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio Comunale, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento, senza alcun obbligo di recepimento formale.

Art 3 Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

Poiché il Comune di Mozzanica ha una popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 6/2010 può essere istituita la commissione consultiva.

Qualora la commissione non sia istituita, saranno interpellate direttamente le associazioni dei consumatori, degli utenti e delle imprese commerciali sulle questioni di cui al

successivo comma 3.

La commissione è nominata dalla Giunta comunale, previa definizione dei criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione.

La commissione è interpellata in riferimento:

- alla programmazione dell'attività
- alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati.
- alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 4 Modalità di svolgimento dell'attività

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 6/10 s.m.i. il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione nell'ambito di mercati e posteggi isolati;
- su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Art. 5 Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. n. 635/1940 e successive variazioni;
- le armi e gli esplosivi;
- gli oggetti preziosi.

Per armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS approvato con R.D. n. 635/1940, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 Pubblicità dei prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).

Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempre che il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.

Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art.14 del D. Lgs. 114/98, nonché le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al capo III del D.Lgs. 206/2005.

Art. 7 Norme sanitarie

Gli operatori presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.

Art. 8 Competenze

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

Sportello Unico Attività Produttive:

- Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie.
- Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche.

Polizia Municipale:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.
- Effettuazione della spunta.
- Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Redazione dei verbali di violazione.
- Aggiornamento delle liste degli operatori.
- Redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in luogo
- Segnalazioni al S.U.A.P. e emanazione delle conseguenti sanzioni.

Parte II- DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 9 Presentazione della domanda

La domanda di rilascio dell'autorizzazione va presentata, in bollo, dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della società.

La domanda va presentata utilizzando la modulistica allegata al Bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili redatto in conformità del D.Lgs. 114/98, della L.R. 6/2010 e s.m.i e dalle prescrizioni della Conferenza Stato Regioni e dell'Osservatorio regionale sul commercio, allo scopo di garantire la raccolta delle informazioni necessarie al Sistema Informativo Regionale sul Commercio su Aree Pubbliche di cui al punto IX degli Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio su Aree Pubbliche.

La domanda va presentata esclusivamente con modalità telematica all'indirizzo PEC del S.U.A.P.

Art. 10 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- in caso di persona fisica:
 - fotocopia di un documento di identità valido.
- In caso di società di persone:
 - fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soci dotati di poteri di rappresentanza.
- In caso di società di capitali:
 - fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante o del soggetto, dotato di necessari poteri, che sottoscrive la domanda e di tutti i membri dell'organo di amministrazione della società.
- In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea(in aggiunta a quanto sopra)
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità per lavoro

Art. 11 Istruttoria della domanda

L'ufficio competente al ricevimento della domanda accerta immediatamente se la stessa è di propria competenza.

L'ufficio effettuerà un esame formale della domanda, entro 20 giorni dalla data di protocollo, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l'eventuale

manca di documentazione, comunicando all'interessato eventuali irregolarità ed invitandolo a rettificare la domanda e/o ad integrare la documentazione, fissando un tempo massimo per la risposta ed avvertendolo che i termini del silenzio-assenso restano sospesi fino alla presentazione di quanto richiesto e che in caso di mancata integrazione dei documenti entro i termini assegnati la domanda verrà respinta per mancanza dei requisiti.

Art. 12 Conclusione del procedimento

L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro e non oltre 60 gg. (sessanta) dalla presentazione della completa documentazione con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Qualora dagli esiti dei controlli risultino ulteriori dubbi, all'interessato possono essere richiesti ulteriori documenti e informazioni, senza comunque interrompere i termini del silenzio-assenso. Anche questa ulteriore richiesta dovrà indicare una scadenza dei tempi per la fornitura degli elementi richiesti, fissata in modo tale da non consentire la formazione del silenzio-assenso.

E' fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell'Amministrazione, o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell'Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti.

In questo ultimo caso si richiederà all'interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti.

Art. 13 Subingressi

I subingressi, per atto tra vivi o per causa di morte, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, vanno comunicati al Comune a cura del subentrante utilizzando la SCIA secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale.

La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività da parte del subentrante.

Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione di 1 anno dalla morte del dante causa.

Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

Art. 14 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione, in bollo secondo le leggi vigenti, va trasmessa al richiedente mediante PEC o, in mancanza, con raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno o messo notificatore.

Le autorizzazioni vanno numerate progressivamente, separatamente per quelle di tipo "A" e di tipo "B".

Art. 15 Comunicazioni ad Enti Diversi

Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni di posteggio viene data comunicazione ai seguenti Enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

- Questore (qualora dovuto);
- Camera di Commercio (CCIAA) qualora dovuto;
- ATS di Bergamo
- Comando di Polizia locale;

- Ufficio tributi comunale.

Art. 16 Inizio dell'attività

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve essere comunicata in modalità telematica utilizzando modulistica SCIA entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 21, comma 4 L.R. 6/2010 e s.m.i.), salvo nei casi di subingresso, per i quali il termine di attivazione decorre dal momento di acquisizione del titolo.

L'inizio di attività in forma itinerante è dimostrato dall'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrato tramite i rapporti di mercato della Polizia Locale.

Art. 17 Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata in modalità telematica al SUAP utilizzando la SCIA secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale.

Va restituita direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, l'autorizzazione in originale. L'avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.

Art. 18 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della L.R. 6/2010;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

L'atto di revoca è disposto dal S.U.A.P. e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Parte III - AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' ITINERANTE

Art. 19 Necessità di autorizzazione

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative che siano titolari:

- di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1b del D.Lgs. 114/98;
- di autorizzazione ai sensi dell'Art. 28 comma 1a del D. Lgs. 114/98, rilasciata da un comune della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

Art. 20 Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere negata esclusivamente per mancanza dei requisiti morali e/o professionali previsti dall' art. 20 della L.R. 6/2010.

L'eventuale provvedimento di diniego deve specificare quali sono i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati.

Il diniego va comunicato all'interessato mediante PEC o, in mancanza, con raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno o messo notificatore indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini.

Art. 21 Silenzio assenso

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto il periodo di interruzione dei termini) senza che la stessa sia stata oggetto di formale provvedimento di diniego, la stessa si intende accolta, per cui va comunque emessa l'autorizzazione.

Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere fatto constatare all'Amministrazione, con comunicazione a mezzo P.E.C., l'avvenuta decorrenza dei termini.

Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge il Comune potrà comunque emettere i provvedimenti di revoca del titolo autorizzativo.

Art. 22 Modalità di svolgimento dell'attività itinerante

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari dell'Autorizzazione di cui all' art. 24 della L.R.6/10 e al tipo "B" dell' art. 28 del D.Lgs. 114/98, o dai produttori agricoli che abbiano comunicato l'inizio dell'attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001:

- su qualsiasi area pubblica non preclusa al commercio itinerante
- a domicilio del consumatore
- nei locali o, più in generale, negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di intrattenimento o svago.

Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante solo nei giorni e nelle ore in cui non è titolare di posteggi.

Art. 23 Tempi e modalità di sosta

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, ai sensi delle vigenti normative igienico-sanitarie. Per sosta limitata si intende un periodo non superiore a 60 (sessanta) minuti. La sosta può protrarsi per ulteriori 60 minuti per soddisfare le esigenze dei clienti già presenti alla scadenza dell'ora iniziale.

È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 100 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

E' fatto comunque divieto di occupare la sede stradale con merci o attrezzature di vendita, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.

I rifiuti devono comunque essere raccolti in apposito contenitore, che non può essere posto sulla sede stradale, e portati via al momento dello spostamento del veicolo.

Art. 24 Aree escluse dall'esercizio del commercio itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 metri di distanza.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

L'esercizio dell'attività itinerante è vietato in:

Piazza Locatelli

Vicolo Santa Marta

Via Castello – ad esclusione dello spazio di sosta al civico 22

Via Ceresoli –

Via Roma

Via Marconi – ad esclusione dello spazio ad est del civico 3

Via Stretta

Via della Fontana – ad esclusione dello spazio di sosta all'angolo con via Ponticella

Via Ponticella

Via S. Stefano – ad esclusione dello spazio di sosta a sud del civico 9 ovvero un metro a nord della catena

Largo Papa Giovanni XXIII – ad esclusione dello spazio di sosta al civico 4

Via Papa Giovanni XXIII – ad esclusione dello spazio a nord del civico 19

Negli spazi esclusi devono essere sempre garantiti i diritti di terzi.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve, lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

- nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Parte IV - NORME GENERALI SUI POSTEGGI

Art. 25 Durata delle concessioni

La durata delle concessioni di posteggio è di 12 anni.

In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

La collocazione sull'area data in concessione di attrezzature di proprietà del concessionario, stabilmente ancorata al suolo, va preventivamente autorizzata.

Art. 26 Pagamento della TOSAP e della TARI

Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa di smaltimento dei rifiuti sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Entrambe le tasse sono dovute per anni solari. L'importo della TOSAP è determinato in ragione della superficie del posteggio assegnato. L'importo della TARI è calcolato in base alla superficie del posteggio ed al settore merceologico di appartenenza.

I tributi sono riscossi dal Comune annualmente in base alle scadenze di legge. In ogni caso, l'operatore è tenuto al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale vigente in materia o contenute nell'atto di concessione.

In caso di nuova assegnazione, l'operatore dovrà versare in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal rilascio della concessione, le tasse annuali dovute per l'anno in corso.

Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio provvedono al pagamento delle tasse di volta in volta al personale della Polizia locale.

Il mancato pagamento degli importi, anche per una singola fattispecie di tributo, dovuti per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero delle somme e l'adozione del provvedimento motivato di sospensione della concessione da notificare all'operatore inadempiente, fissando un termine massimo di 30 gg. per adempiere al pagamento. Trascorso inutilmente tale termine viene adottato il provvedimento di decadenza del posteggio di cui all'art. 30.

Nessun rimborso è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

Art. 27 Controlli sui documenti autorizzativi

I titolari di posteggio devono tenere a disposizione i titoli autorizzativi sul luogo di vendita da esibire ad ogni eventuale richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 28 Disposizioni particolari

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle eventuali limitazioni e precisazioni indicate nella concessione.

E' vietato l'uso di apparecchi sonori. La sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità, evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori.

Gli operatori devono inoltre curare esteticamente l'esposizione della merce, che dovrà restare comunque entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità.

E' proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare gli impianti di mercato ed il suolo pubblico.

E' assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato.

Art. 29 Assenze

Le assenze dai posteggi assegnati si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:

- a. malattia o infortunio
- b. gravidanza o puerperio

L'assenza va adeguatamente giustificata, con certificato medico da far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune nella prima giornata di rientro o, comunque, entro la terza giornata di assenza.

Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Art. 30 Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare.

Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze giustificate ai sensi dell'art. 29. Costituisce assenza ingiustificata il mancato utilizzo del posteggio per effetto del provvedimento di sospensione di cui all'art. 26 emesso a seguito di mancato pagamento degli importi dovuti.

La decadenza è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile del SUAP, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell'art. 29.

Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 31 Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

La revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dagli articoli 18 e 30 del presente regolamento, non comporta oneri a carico del Comune.

La revoca della concessione disposta dal S.U.A.P per motivi di pubblico interesse non comporta oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio in area mercatale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato, per quanto possibile, in aderenza alle indicazioni dell'operatore.

Parte V - SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI MERCATI

Art. 32 Liste degli operatori

La Polizia Municipale provvederà a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta, da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali.

Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque all'atto di ogni formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

Art. 33 Caratteristiche e collocazione dei banchi

Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell' Allegato 2 al presente Regolamento.

Lo spazio tra un posteggio e l'altro è di 50 cm. di larghezza. Tale spazio deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso in cui due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto.

Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, incluso quello occupato dall'automezzo, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).

I veicoli devono essere collocati all'interno dei singoli posteggi oppure essere portati fuori dall'area di mercato prima dell'inizio delle operazioni di vendita e non esservi ricondotti prima della fine delle stesse.

L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,00 metri.

Art. 34 Tipologie merceologiche

Le tipologie merceologiche dei posteggi sono quelle indicate nella pianta organica del mercato, Allegato 2 al presente Regolamento.

La reintestazione di concessioni a seguito di subingresso potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla pianta organica.

Art. 35 Individuazione disponibilità di posteggi

Il S.U.A.P. individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni. Nel caso in cui riscontri la disponibilità di posteggi liberi, provvede ad accogliere eventuali richieste di spostamento degli operatori già assegnatari di posteggi, sulla base di criteri indicati nel successivo art. 43, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.

Al termine di tali operazioni vengono individuati i posteggi che rimangono liberi per l'assegnazione.

Art. 36 Assegnazione posteggi disponibili

I posteggi disponibili ai sensi del precedente articolo vengono assegnati secondo le modalità previste dalle norme vigenti nel tempo.

Art. 37 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli sono riservati numero 1 posteggio all'interno dell'area mercatale. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo le modalità previste dalla D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 38 Ubicazione del mercato

Il mercato settimanale si svolge nella seguente località, come meglio indicato nella planimetria Allegato 1 del presente regolamento:

- Mozzanica – Via I Maggio e Via Rino (ubicazione provvisoria del mercato istituito in Piazza A. Locatelli e Vicolo Santa Marta)

con la seguente composizione:

Settore Alimentare: n. 6 Settore Non alimentare: n. 9 Produttori agricoli: n.1

Art. 39 Giorni ed orari di svolgimento

Fermo il divieto di effettuare mercati nei giorni di Natale e Capodanno, i mercati si svolgono ordinariamente nella giornata di MERCOLEDI', con i seguenti orari:

occupazione e montaggio del posteggio:	non prima delle ore 6.30
inizio delle operazioni di vendita:	non prima delle ore 7.30
effettuazione della spunta:	alle ore 8.00
fine delle operazioni di vendita:	alle ore 13.00
inizio dell'uscita dal mercato:	alle ore 13.00
smontaggio del banco e liberazione del posteggio:	non oltre le ore 14.00

Al termine dell'occupazione e montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso.

È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che devono essere preventivamente comunicati alla Polizia Municipale.

Qualora il mercato ricada in una giornata festiva, esso potrà essere regolarmente svolto.

I mercati che coincidono con le festività di Natale e Capodanno possono essere anticipati.

Art. 40 Pianta organica del mercato

La pianta organica del mercato è riportata nell' Allegato 2. La modifica della pianta organica può essere effettuata solo tramite modifica del presente regolamento.

Al fine di dare soluzione a particolari situazioni di disagio e per garantire una migliore fruibilità del mercato ai consumatori, la Giunta Comunale potrà decidere, al verificarsi di situazioni di revoca o decadenza, di ridurre il numero dei posteggi fino ad un massimo del 10% della pianta organica allegata.

Art. 41 Svolgimento di mercati straordinari

L' istituzione di mercati straordinari, ai sensi del paragrafo IV.1, comma 8 degli Indirizzi regionali può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.

Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

L'effettuazione dei mercati straordinari è decisa dal Responsabile del SUAP, su richiesta degli operatori di mercato. L'effettuazione dei mercati straordinari è subordinata alla preventiva adesione di almeno il 60% dei titolari di posteggio.

Art. 42 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi – Spunta

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o B, purché valide per l'ambito del territorio comunale.

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare entro le ore 8.00, saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Municipale, ai richiedenti appartenenti al settore merceologico previsto per il posteggio disponibile, secondo le priorità risultanti dal punteggio delle presenze. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. Della spunta si terrà una registrazione delle partecipazioni disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliera come segue:

- 1) per le effettive presenze, registrando gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
- 2) per presenze registrando gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla spunta della Polizia locale.

Art. 43 Trasferimento dei mercati

L'eventuale spostamento definitivo del mercato va disposto con modifica del presente

regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o di forza maggiore, potrà essere disposto dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di Categoria.

Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la previa consultazione delle OO. CC., le stesse dovranno essere comunque informate al più presto.

In caso di trasferimento temporaneo andrà garantito il più possibile ad ogni operatore la stessa dimensione di banco e lo stesso "valore posizionale" del posteggio.

In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia possibile dovrà essere garantito agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata sui seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Parte VI - SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 44 Posteggi isolati

Il posteggio isolato è individuato al Km. 190, 300 della ex S.S.11 Padana Superiore, come meglio indicato nella planimetria Allegato 3 del presente Regolamento.

Lo svolgimento dell'attività sul posteggio isolato può avvenire nella giornata di sabato dalle ore 9 alle ore 18,00.

I criteri di assegnazione del posteggio isolato sono quelli individuati dall'art. 9 del presente Regolamento.

L'autorizzazione del posteggio dovrà sempre subordinare l'esercizio dell'attività al possesso dell'apposita autorizzazione/ nulla osta dell'ente proprietario della strada ed al rispetto delle specifiche prescrizioni igienico-sanitarie e viabilistiche.

Parte VII – SANZIONI

Art. 45 Sanzioni pecuniarie per violazioni della Legge

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura per l'applicazione delle sanzioni è quella prevista dalla Legge 689/91 e da eventuali appositi regolamenti.

Parte VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 46 Abrogazione di regolamenti e ordinanze

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il regolamento approvato con delibera C.C. n. 32 del 20/09/2005 ad eccezione della parte riguardante la disciplina delle Fiere e delle Sagre.



Art. 47 Obbligo di osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni vigenti nel tempo in materia, ivi comprese le norme di polizia urbana ed igienico-sanitarie.

ALLEGATO 1



LEGENDA

-  POSTEGGIO ALIMENTARI/NON ALIMENTARI
-  POSTEGGIO PRODUTTORE AGRICOLO


ALLEGATO 2

PIANTA ORGANICA DEL MERCATO:

mercato del mercoledì Via Rino e Via I Maggio

POSTEGGI	MQ.	STATO DEL POSTEGGIO	TIPOLOGIA MERCE
1	50	assegnato	non alimentare
2	57	assegnato	non alimentare
3	44	assegnato	alimentare
4	54	assegnato	non alimentare
5	55	assegnato	alimentare
6	52	assegnato	non alimentare
7	35	assegnato	alimentare
8	50	assegnato	non alimentare
9	49	assegnato	alimentare
10	44	assegnato	non alimentare
11	20	assegnato	alimentare
12	46	assegnato	non alimentare
13	47	assegnato	non alimentare
14	51	assegnato	non alimentare
15		libero	agricoltore

ALLEGATO 3



LEGENDA

■ POSTO SOSTA PARCHEGGIO